



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 301

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0403

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0022/IT

Richiesta di informazioni supplementari dalla Commissione

Request for supplementary information - Demande d'informations complémentaires - Žádost o doplňující informace - Ersuchen um ergänzende Informationen - Искане за допълнителна информация - Žádost o dodatečné informácie - Anmodning om supplerende oplysninger - Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών - Solicitud de información complementaria - Lisateabe edastamise palve - Lisätietopyyntö - Zahtjev za dodatne informacije - Kiegészítő információkérése - Domanda di informazioni complementari - Prašymas pateikti papildomos informacijos - Papildu informācijas pieprasījums - Talba għal tagħrif addizzjonali - Verzoek om aanvullende inlichtingen - Prośba o uzupełnienie informacji - Pedido de informações complementares - Solicitare de informații suplimentare - Žiadosť o ďalšie informácie - Zahteva za dodatne informacije - Begäran om kompletterande upplysningar - Iarraidh ar fhaisnéis fhorlíontach

MSG: 20250403.IT

1. MSG 301 IND 2025 0022 IT IT 22-04-2025 11-02-2025 COM INFOSUP COM 22-04-2025

2. della Commissione

3. DG GROW/E/3 - N105 04/63

4. 2025/0022/IT - SERV20 - E-commerce

5.

6. Nel quadro della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, il 17 gennaio 2025 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il "DISEGNO DI LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CAPO IV (articoli da 12 a 17) 'CONTRASTO ALLE FALSE RECENSIONI'" (di seguito il "progetto notificato").

La direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") prevede disposizioni specifiche nel settore delle recensioni e delle approvazioni dei consumatori. In particolare, il punto 23 ter dell'allegato I vieta ai professionisti di dichiarare che le recensioni di un prodotto sono presentate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli per verificare che provengano da tali consumatori. Il punto 23 quater vieta di presentare o incaricare un'altra persona fisica o giuridica di presentare false recensioni dei consumatori al fine di promuovere i prodotti. Vieta inoltre di presentare in modo errato le recensioni dei consumatori al fine di promuovere i prodotti. Infine, i professionisti che danno accesso alle recensioni devono informare i consumatori in merito a se e come garantiscono che le recensioni pubblicate provengano dai consumatori conformemente all'articolo 7, paragrafo 6.

La direttiva UCPD si basa sul principio della piena armonizzazione (articoli 4 e considerando 5, 12 e 13 della direttiva). Gli Stati membri non possono adottare norme più rigorose di quelle previste dalla direttiva, anche al fine di conseguire un livello più elevato di protezione dei consumatori, a meno che ciò non sia consentito dalla direttiva stessa.

Per consentire ai servizi della Commissione di completare l'analisi da loro condotta in forza delle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, si invitano gentilmente le autorità italiane a rispondere alla seguente richiesta di informazioni supplementari:



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

□ Chi sono i destinatari degli obblighi previsti nel progetto di misura? La misura si rivolge a piattaforme di recensioni che raccolgono e mettono a disposizione recensioni riguardanti varie altre imprese, in questo caso le imprese alberghiere italiane?

□ Per quanto riguarda il termine previsto di 15 giorni per presentare un riesame: l'obbligo di rispettarlo spetta solo ai consumatori (recensori) o comporta anche obblighi per le imprese che raccolgono e mettono a disposizione tali recensioni (come le piattaforme di recensioni) per garantire che i consumatori possano presentare una recensione solo durante tale lasso di tempo?

□ Qual è la portata del divieto di recensioni incentivate (articolo 14 del disegno di legge: "(...) sono altresì vietati la promozione e il condizionamento del contenuto delle recensioni mediante incentivi"). Il divieto si applica anche alle recensioni la cui natura incentivata è debitamente divulgata e l'incentivo serve a incoraggiare il consumatore a presentare la recensione senza prescrivere il contenuto?

□ Qual è la portata dell'obbligo di identificare i recensori - richiede alle imprese (come le piattaforme di recensione) che raccolgono e mettono a disposizione le recensioni di ottenere e verificare le informazioni personali delle persone che inviano la recensione? In caso affermativo, qual è lo scopo della raccolta di tali informazioni personali e in che modo la loro disponibilità garantirà che la persona che invia la recensione abbia effettivamente utilizzato il servizio per il quale desidera presentare una recensione, ad esempio il servizio di caffetteria o ristorante?

□ Nella misura in cui gli obblighi previsti nel progetto di misura comportano obblighi per le imprese (come le piattaforme di recensioni) nelle relazioni commerciali tra imprese e consumatori, qual è l'interazione prevista tra il progetto di misura e le norme vigenti in materia di recensioni di cui alla direttiva 2005/29/CE?

La Commissione ricorda inoltre che l'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) stabilisce le condizioni per il trattamento lecito dei dati personali. Quando il diritto di uno Stato membro prevede un motivo legittimo per il trattamento di dati personali, come nel caso di specie, devono essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 6, GDPR. Una di queste condizioni è che la legge risponda a un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Ciò include che i dati personali in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del GDPR sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati ('minimizzazione dei dati')". Inoltre, la disposizione deve essere chiara e precisa e la sua applicazione prevedibile. Il considerando 41 del GDPR chiarisce che una base giuridica "dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la 'Corte di giustizia') e della Corte europea dei diritti dell'uomo".

In tale contesto, la Commissione accoglierebbe con favore chiarimenti in merito all'obbligo di identificare i recensori:

- Perché l'identificazione dei recensori è necessaria per raggiungere l'obiettivo di questo disegno di legge di aumentare i livelli di affidabilità e autenticità delle recensioni? Le autorità italiane possono chiarire se l'identificazione dei recensori sia l'unico modo possibile per conseguire tale obiettivo? Sono stati presi in considerazione e valutati mezzi meno invasivi?
- Che tipo di identificazione prevedono le autorità italiane in virtù di tale obbligo? Può chiarire cosa comporterebbe l'identificazione dei recensori?
- L'autorità italiana per la protezione dei dati è stata consultata su questo progetto di legge?

Si invitano le autorità italiane a rispondere entro il 18 febbraio 2025.

Mary Veronica Tovsak Pleterski
Direttore
Commissione europea



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu